



COMUNE DI RESIA ROŠAJANSKĚ KUMÜN

PROVINCIA DI UDINE
Provinča Vîdnâ

*Medaglia d'Oro al valore civile
Jaurawa Madajä zivîlskë valör*

Via Roma, 21 - 33010 RESIA
www.comune.resia.ud.it

Cod. Fisc. 84001610306
Part. IVA 00498700301

Tel. 0433 - 53001 Fax 0433 - 53392
e-mail: resia@com-resia.regione.fvg.it
pec : comune.resia@certgov.fvg.it

Regolamento per l'applicazione delle agevolazioni per la promozione dell'economia locale di cui all'art. 30-ter del D:L. n. 34/2019, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Articolo 1

Istituzione del fondo per le agevolazioni di cui all'art. 30-ter del D. L. n. 34/2019

1. Il Comune di Resia istituisce nel proprio bilancio un fondo per l'agevolazione in favore dei soggetti di cui al successivo art. 2, che procedono alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi o all'ampliamento, per almeno il 20% della superficie calpestabile dei locali già in uso, di strutture commerciali già esistenti sul territorio comunale;

Articolo 2

Beneficiari

1. I soggetti beneficiari dell'agevolazione di cui al presente regolamento sono gli esercenti attività imprenditoriali, in qualunque forma costituita e in possesso dei seguenti requisiti:
 - L'impresa deve essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio e, ove previsto, all'Albo delle Imprese Artigiane ed essere in attività;
 - L'impresa, individuale o collettiva, non deve trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente; non deve essere in corso il procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; l'impresa non deve poi versare in stato di sospensione dell'attività commerciale;
 - L'impresa non deve trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 32 ter e quater cp., agli artt. 120 e seguenti della Legge 24.11.1981, n. 689, e all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231;
 - L'impresa non deve aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, né rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse né rispetto alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
 - L'impresa non deve aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
 - Il titolare dell'Impresa, il direttore tecnico, gli altri Soci (se trattasi di Società in nome collettivo), i Soci accomandatari (se trattasi di Società in accomandita semplice), in generale gli amministratori muniti del potere di rappresentanza non devono versare nelle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica amministrazione di cui agli artt. 32 ter e quater cp., agli artt. 120 e seguenti della Legge 24.11.1981 n. 689, e all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231;
 - A carico dei medesimi soggetti (titolare, direttore tecnico, persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l'Impresa), non devono essere state emesse né sentenze penali di condanna passate in giudicato né sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e neppure emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità tali da incidere sulla loro moralità professionale;

L'impresa non deve trovarsi in una delle condizioni di "difficoltà" previste dalla comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/2 in materia di orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Inoltre, titolare dell'Impresa non deve avere lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile, tributario od amministrativo, con il comune.

Ove, in sede di istruttoria, si riscontri la sussistenza di un debito liquido ed esigibile il richiedente, impossibilitato a pagare l'intero importo, può chiederne la rateazione. Se la rateazione viene accordata l'istruttoria prosegue; in mancanza la domanda di agevolazione viene respinta in quanto inammissibile. Il decreto che accorda la rateazione determina il momento temporale rilevante ai fini del riparto delle risorse.

Si intende che il mancato pagamento di due rate, consecutive o meno, determina, a seconda dei casi, la dichiarazione di inammissibilità ovvero la revoca del beneficio.

Articolo 3

Attività oggetto dell'agevolazione

1. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni le iniziative finalizzate alla riapertura, nei medesimi locali occupati prima della chiusura, di esercizi operanti nei settori:
 - dell'artigianato;
 - del turismo;
 - della fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale;
 - della fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali;
 - della fornitura di servizi destinati alla fruizione del tempo libero;
 - del commercio al dettaglio;
 - della somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico;
2. Per quanto attiene agli esercizi operanti nel commercio, le agevolazioni sono possibili limitatamente agli esercizi di vicinato, come disciplinati dall'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e alle medie strutture di vendita, come disciplinate dall'art. 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
3. L'attività deve essere svolta con continuità, per un periodo minimo di sei mesi l'anno solare. Ai fini della presente disciplina si intende che la sospensione formalmente comunicata non equivale ad apertura-esercizio dell'attività.

Articolo 4

Esclusioni

1. Sono esclusi dalle agevolazioni:
 - gli esercizi di compro oro, definiti ai sensi del D. Lgs. n. 92 del 25 maggio 2017;
 - le sale per scommesse;
 - le sale che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento per il gioco d'azzardo di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
 - le attività commerciali esercitate principalmente per corrispondenza, radio o telefono o attraverso il porta a porta;
 - le imprese (titolari concessione di posteggio o itineranti) che esercitano il commercio su aree pubbliche.
2. Sono altresì esclusi dalle agevolazioni:
 - I subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte;
 - Le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

Articolo 5

Entità e decorrenza del contributo

1. Le agevolazioni consistono nell'erogazione di contributi, per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi oggetto dei benefici e per i tre anni successivi;
2. L'importo del contributo è pari al 100% della sommatoria degli importi dovuti e regolarmente pagati dal soggetto richiedente a titolo di IMU, TARI e ICP nell'anno precedente rispetto a quello in cui viene presentata la domanda di concessione del contributo. In caso di soppressione dei tributi di cui al periodo precedente, la misura del contributo è da riferirsi ai nuovi tributi che sostituiscono quelli soppressi. L'importo di ciascun contributo è determinato in misura

proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non può comunque essere inferiore a sei mesi.

3. Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo di cui al comma 2 è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo;
4. I contributi sono riconosciuti a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività dell'esercizio, risultante dal pertinente titolo abilitativo formalmente inoltrato allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP);
5. L'importo del contributo per ogni singolo soggetto richiedente è fissato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi, con propria determinazione;
6. I contributi sono concessi secondo l'ordine di presentazione delle richieste, come disciplinato dall'art. 6 fino al completo esaurimento delle risorse attribuite dal competente Ministero, e saranno erogati solo dopo l'assegnazione al Comune da parte dello stesso Ministero;
7. L'importo del contributo per ciascuna annualità e per ogni singolo beneficiario, calcolato ai sensi del presente articolo, non potrà in ogni caso superare la soglia massimo di €1.000,00;
8. I contributi di cui al presente regolamento sono erogati nell'ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal D.L. n. 34/2019 o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano;
9. L'agevolazione è prevista per gli ampliamenti o le riaperture intervenuti a partire dal 28.06.2019.

Articolo 6

Presentazione delle domande

1. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono inviare l'istanza a mezzo PEC, all'indirizzo comune.resia@certgov.fvg.it esclusivamente dal 1° gennaio al 28 febbraio, utilizzando il modello predisposto dal Comune;
2. La domanda di agevolazione deve essere presentata annualmente;
3. L'istanza pervenuta al di fuori del periodo di cui al comma 1 e/o inoltrata con modalità diverse da quelle di cui al medesimo comma 1, non sarà ritenuta valida;
4. L'istanza presentata e non ammessa a beneficiare del contributo per qualsiasi motivo, ivi compreso l'esaurimento dei fondi disponibili, non verrà presa in considerazione neppure per le annualità successive e l'interessato dovrà quindi ripresentare l'istanza per l'anno successivo, nei termini e secondo le modalità di cui al presente articolo;
5. Il Comune, dopo aver effettuato i controlli sull'autocertificazione presentata, determinerà la misura del contributo spettante ai sensi dell'art. 5, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività presso gli uffici comunali competenti;
6. L'Ufficio comunale competente, qualora lo ritenesse necessario, potrà richiedere al soggetto chiarimenti, informazioni e/o integrazioni, che lo stesso dovrà fornire entro i termini indicati, pena l'esclusione della domanda;

Articolo 7

Spazi utilizzati

1. I locali utilizzati devono rispettare le norme e i regolamenti locali in materia di igiene e di sanità e le norme urbanistico-edilizie. In particolare, la destinazione d'uso deve essere coerente con l'attività esercitata.

Articolo 8

Decadenza

1. Salve le diverse sanzioni di legge, il Comune procede a dichiarare la decadenza dall'agevolazione con effetto retroattivo nei casi in cui:
 - la licenza (SCIA) venga sospesa o revocata da parte della Questura ai sensi dell'art. 100 RD 18.06.1931, n. 773;
 - il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o prodotto documenti o effettuato comunicazioni all'Amministrazione Comunale risultate poi false o, comunque, non rispondenti al vero;
 - vengano meno i requisiti, morali e professionali, che hanno consentito l'avvio dell'attività;
 - l'attività imprenditoriale non venga esercitata nel periodo dichiarati;
 - vengano conseguite ulteriori agevolazioni previste da normative statali o regionali;
2. Non determina la decadenza la modificazione della forma giuridica attraverso la quale viene esercitata l'attività.

Articolo 9

Pubblicità e termini

1. Sul sito istituzionale del Comune viene pubblicato un avviso informativo, corredato della relativa modulistica obbligatoria da presentare per fruire dell'agevolazione;

Articolo 10

Entrata in vigore del Regolamento

Il presente regolamento si applica a decorrere dall'esecutività della propria deliberazione di approvazione.